



Nota di presentazione delle modifiche “urgenti” del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Con decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, è stato approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Testo integrato). Successivamente sono entrate in vigore, in data 30 marzo 2004, 9 dicembre 2004 e 23 marzo 2005, le modifiche urgenti del Testo integrato, ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, dello stesso, approvate, in via definitiva, con Decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2005.

A seguito della modifica della struttura e della misura dei corrispettivi approvata dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 23 Novembre 2006, è stato necessario apportare talune modifiche urgenti al Testo integrato, la cui immediata efficacia è posta a salvaguardia del regolare funzionamento del mercato elettrico.

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato, gli interventi di modifica dello stesso, disposti dal Gestore del mercato elettrico s.p.a. (di seguito: GME) divengono efficaci con la pubblicazione sul sito *internet* del GME e sono tempestivamente trasmessi al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 7: “Corrispettivi per i servizi erogati dal GME”

Il testo dell'Articolo 7, comma 7.1, è così modificato:

7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh negoziati.

Articolo 61: “Liquidazione delle offerte accettate”

Il testo dell'Articolo 61 è così modificato:

61.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:

- a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP;*
- b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MA;*
- c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2.*

61.2 Il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell'operatore:

- a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;*
- b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD;*
- c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;*
- d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD.*

Articolo 62: “Liquidazione giornaliera”

L'Articolo 62, comma 62.1 è così modificato:

62.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 61, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta:

- a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera a);*
- b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera b);*
- c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera c);*
- d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera d).*

Articolo 65: “Fatturazione”

Il testo dell'Articolo 65, comma 65.1, è così modificato ed integrato:

65.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera a;*
- b) comunica a Terna, relativamente a ciascun operatore debitore di Terna stessa, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera b). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a tale operatore;*
- c) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera c);*
- d) comunica ad ogni operatore creditore di Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera d). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a Terna;*
- e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 63, ai fini delle relative fatturazioni;*
- f) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.*

Articolo 66: “Contenuto delle fatture”

L'Articolo 66 è così modificato ed integrato:

66.1 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 65, commi 65.1, 65.2 e 65.3 evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

- a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;*
- b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;*
- c) le partite fiscali applicate;*
- d) l'importo totale.*

66.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 66.1 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, lettera f).

66.3 *Le fatture di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, lettera f), evidenziano almeno:*

- a) *le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;*
- b) *i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;*
- c) *le partite fiscali applicate;*
- d) *l'importo totale.*